

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Attività Produttive e Commercio

OGGETTO

Adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale. Regole e criteri da osservare per l'accesso ai mercati nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Paolo Giuseppe Seris - Area Attività Produttive e Commercio*

IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)

VISTO

- ✓ la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11 marzo 2020;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020
- ✓ l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020;
- ✓ l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020;
- ✓ l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020;
- ✓ l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020;
- ✓ Il Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Milano Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 04.03.2013;
- ✓ Il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2000;
- ✓ La Legge Regionale 6/2010 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;
- ✓ Il D. Lgs. 267/00, art., 107

PRESUPPOSTO

Premesso che:

con Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza Epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità Pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al punto 1.2 “Attività commerciali, artigianali e di servizi”* si è stabilito che “Sono consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, nel rispetto dei contenuti delle *“Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”* approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e

delle Province autonome, adattate per lo specifico contesto della Regione Lombardia, nonché nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente Ordinanza”

L'allegato 1 alla sopra citata ordinanza “*Nuovo coronavirus sars-cov-2 - linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive*” nella scheda commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante) riporta tra l'altro che i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche tra cui il “Maggiore distanziamento dei posteggi, ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro”

Dato atto che:

nel contesto della Città di Milano le attività di commercio su aree pubbliche si contraddistinguono per l'elevata complessità, contando la presenza di ben 94 mercati settimanali scoperti, con oltre 10.000 posteggi collocati prevalentemente su aree stradali non attrezzate e non recintate, inserite in contesti territoriali caratterizzati da alta densità abitativa e dalla presenza di numerosi servizi pubblici e privati;

tale complessità, accompagnata dalla necessità di allestire le aree mercatali nonché le indispensabili funzioni di presidio e controllo da parte dell'Ente, ha imposto l'adozione di un approccio alla ripartenza di tipo graduale;

a tal fine, in attuazione della previgente Ordinanza Regionale n. 539 del 3 maggio 2020, con Ordinanza Sindacale n. 23 del 4 maggio 2020 sono stati attivati n. 26 mercati settimanali scoperti per i soli generi alimentari, in vista della necessità di procedere alla riapertura graduale di ulteriori mercati;

in attuazione della vigente Ordinanza Regionale n. 547 del 17 maggio 2020 con successiva Ordinanza Sindacale n. 27 del 20 maggio 2020 è stata disposta la riapertura dei generi non alimentari in n. 14 Mercati Settimanali Scoperti e la riapertura di n. 3 ulteriori mercati settimanali scoperti; con successiva Ordinanza n. 28 è stata disposta la riapertura dei generi non alimentari in ulteriori 12 mercati e la riapertura di n. 29 mercati settimanali scoperti;

Ritenuto necessario disporre la riapertura dei mercati settimanali scoperti cittadini secondo l'ordinaria programmazione, definendo le condizioni che dovranno essere rispettate in ciascun mercato settimanale scoperto, con l'individuazione di regole e criteri da osservare per l'accesso agli stessi, al fine di assicurare il rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute e della sicurezza;

Considerato che con Ordinanza n. 28 del 22 maggio 2020

- è stato disposto:
 - l'obbligo per titolari di posteggio di rendere inaccessibili i passaggi laterali tra i banchi attraverso il posizionamento di nastro bicolore o altri strumenti idonei, sia sul fronte delle strutture di vendita sia posteriormente alle stesse o a ridosso degli automezzi di supporto, in modo da impedire l'accesso alle aree di mercato per mezzo di tali passaggi;
 - l'obbligo per i titolari di posteggio di ridurre l'ingombro delle strutture vendita al fine di garantire dalle altre attrezzature di vendita la distanza laterale di 1 metro e la distanza frontale di 3,50 metri;
- si è dato mandato
 - alla Direzione competente di disporre con propri provvedimenti la riduzione temporanea delle superfici in concessione ai titolari di posteggio ovvero, nei casi in cui ciò non sia sufficiente a garantire le condizioni di sicurezza, la sospensione temporanea dei posteggi che qualora mantenuti non garantirebbero il rispetto dei minimi requisiti logistici nelle aree di mercato; dando atto che ai titolari di

tali posteggi potranno essere assegnati in via temporanea posteggi liberi in altri mercati;

Sentite in data 22 maggio 2020 le Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche di cui all'art. 16 comma 2 lettera l) della Legge Regionale n. 6/2010;

Richiamate le precedenti Ordinanze Sindacali relative all'adozione di provvedimenti eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in atto, che di seguito si indicano:

- n. 10 dell'11 marzo 2020;
- n. 23 del 04 maggio 2020;
- n. 27 del 20 maggio 2020;
- n. 28 del 22 maggio 2020;

DETERMINA

- Di adottare i seguenti provvedimenti di riduzione temporanee delle superfici in concessione, necessari per garantire il mantenimento delle idonee condizioni logistiche, ampliando le superfici di camminamento ad uso dei visitatori del mercato e garantendo l'idoneo distanziamento tra le attrezzature di vendita:
 - KRAMER: i titolari dei posteggi della fila alimentare con modalità "banco" dovranno rimuovere i propri automezzi di supporto o in alternativa dovranno allestire le strutture di vendita con una profondità massima di metri 2,00;
 - MORETTO DA BRESCIA: i titolari di posteggi con modalità "banco" dovranno allestire le strutture di vendita ingombrando una profondità massima di metri 3,00;
 - PISANI DOSSI: i titolari di posteggi con modalità "banco" dovranno allestire le strutture di vendita ingombrando una profondità inferiore di 50 cm rispetto alla superficie in concessione;
 - GARIGLIANO MARTEDI' – i titolari di posteggi con modalità "banco" compresi tra A1 e A7 dovranno allestire le strutture di vendita ingombrando una profondità massima pari a metri 3,00
 - SAN MINIATO: i titolari di posteggi con modalità "banco" dovranno allestire le strutture di vendita ingombrando una profondità inferiore di 50 cm rispetto alla superficie in concessione
 - CERMENATE: i titolari di posteggi delle file A e B con modalità "banco" dovranno allestire le strutture di vendita ingombrando una profondità massima pari a metri 3,00.
 - MARTINI: i titolari di posteggi con modalità "banco" siti in Piazzale Martini dovranno allestire le strutture di vendita ingombrando una profondità inferiore di 50 cm rispetto alla superficie in concessione;
 - MONZA: i titolari di posteggi con modalità "banco" dovranno allestire le strutture di vendita ingombrando una profondità inferiore di 50 cm rispetto alla superficie in concessione;
 - RANCATI i titolari di posteggi con modalità "banco" compresi tra A9 e A47 dovranno allestire le strutture di vendita ingombrando una profondità inferiore di 1,00 metro rispetto alla superficie in concessione;
 - VAL DI LEDRO: i titolari di posteggi con modalità "banco" con superfici frontali superiori a 3,50 metri dovranno allestire le strutture di vendita ingombrando una superficie frontale inferiore di 50 cm. rispetto a quella in concessione;
 - VESPRI SICILIANI: i titolari di posteggi delle file A e B con modalità "banco" dovranno allestire le strutture di vendita ingombrando una profondità massima pari a metri 3,00.
 - VITTORELLI: i titolari di posteggio da A2 a A7 con modalità "banco" dovranno allestire le strutture di vendita ingombrando una superficie frontale inferiore di 50 cm. rispetto a quella in concessione;
- Di adottare i seguenti provvedimenti di sospensione temporanea dei seguenti posteggi, in quanto il loro mantenimento non consentirebbe il rispetto delle condizioni minime di sicurezza, dando atto che per tali

posteggi saranno attivate le procedure finalizzate a individuare aree alternative e che in subordine, ai titolari di tal posteggi potranno essere assegnati posteggi liberi in altri mercati:

- EUSTACHI: sospensione dei posteggi da A1 a A46;
- VASARI: sospensione dell'intero mercato;
- VITTORELLI: sospensione dei posteggi da C1 a C10;

- Di dare atto che in tutti i mercati, laddove si renda necessario garantire un'adeguata ampiezza della corsia centrale di camminamento, ovvero il mantenimento della corsia di passaggio di 1,50 metri sui marciapiedi ad uso dei residenti, ed in tutti i casi in cui si renda necessario adottare misure per evitare assembramenti nelle aree di mercato, gli Ispettori dell'Area Commercio potranno disporre ulteriori provvedimenti presso le sedi di mercato, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'obbligo di rimozione degli automezzi di supporto dei titolari di posteggio, il temporaneo trasferimento di uno o più posteggi all'interno dell'area di mercato, lo slittamento delle aree in concessione, anche facendo uso degli spazi ordinariamente occupati dai posteggi vacanti;
- Di dare atto che ai fini sanzionatori le sopra citate disposizioni sono da considerarsi quali prescrizioni disciplinari a corredo dei provvedimenti di concessione dei posteggi.

IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)
Paolo Giuseppe Seris (Dirigente Adottante)